

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1739)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONACINA, BANFI, BERMANI, MACAGGI, ROMAGNOLI**
CARETONI Tullia e SALERNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1966

Trasferimento delle funzioni pubblicistiche assolte dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro agli Uffici provinciali del lavoro ed all'INAIL

ONOREVOLI SENATORI. — L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) è sorta il 19 settembre 1943 come libero organismo associativo che si dette compiti di tutela degli interessi materiali e morali della categoria.

Il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, attribuì all'ANMIL la figura di ente morale e ne approvò lo statuto. I compiti previsti erano l'elevazione spirituale degli invalidi del lavoro, la tutela dei loro diritti ed interessi, la collaborazione con gli istituti operanti nel settore della prevenzione e dell'assistenza infortunistica.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, affidò all'Associazione funzioni pubbliche in materia di collocamento obbligatorio degli invalidi. Tali funzioni consistevano: 1) nella compilazione dei ruoli provinciali degli aspiranti al collocamento ed il successivo inoltramento dei ruoli stessi all'Ufficio provinciale del lavoro, competente per territorio; 2) la partecipazione, con due rappresentanti, alla commissione di cui all'articolo 4 del citato decreto, giudicatrice dell'idoneità al lavoro.

La legge 21 marzo 1958, n. 335, conferì all'Associazione la personalità giuridica pubblica ed aggiunse ai compiti originari « l'assistenza nelle iniziative dirette alla rieducazione professionale ed alla reimmissione nel processo produttivo dei mutilati ed invalidi, nei casi in cui non vi provvedano gli Istituti assicuratori », nonché « la tutela e l'assistenza degli invalidi nelle controversie in materia di collocamento ».

Il nuovo statuto dell'ANMIL, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127, inserì tra i compiti stabiliti dalla legge del 1958 « l'assistenza dei minorati attraverso, fra l'altro, l'educazione e la rieducazione professionale... collaborando a tale scopo con gli enti pubblici e privati competenti ».

La legge 19 gennaio 1963, n. 15 (articolo 14), sanzionò la facoltà dell'ANMIL di istituire per proprio conto corsi di addestramento per invalidi, richiamando l'articolo 4 della legge n. 335 del 1958, sebbene in realtà tale articolo non prevedesse questa facoltà, ma soltanto la « assistenza nelle iniziative dirette alla rieducazione professionale » per

di più limitata ai casi in cui a tale assistenza non provvedessero gli istituti assicuratori; stabilì l'obbligo per il Ministero del lavoro di sentire l'Associazione all'atto della determinazione annuale del piano organico dei corsi di addestramento di cui alla legge n. 264 del 1949 e riconosciuti idonei per la rieducazione degli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti; autorizzò l'Associazione ad erogare l'assegno mensile di incollocabilità, « nei casi di inapplicabilità delle disposizioni sull'assunzione obbligatoria di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1222 del 1947 e di sussistenza di condizioni di accertato bisogno »; prevede, infine, che la determinazione delle modalità per tale erogazione avvenisse con delibera dell'ANMIL approvata dal Ministero del lavoro.

Tale delibera, approvata e diffusa con circolare 22 maggio 1964 del Ministero del lavoro, pose come condizione pregiudiziale per l'erogazione dell'assegno, l'iscrizione nell'albo degli assistibili dall'ANMIL, condizione non prevista dalla legge n. 15 del 1963 istitutiva di tale provvidenza; stabilì che le delibere relative alla concessione si effettuassero sulla base della sola documentazione prodotta dall'interessato; contemplò come unica possibilità di opposizione avverso il provvedimento della sezione competente, il ricorso al Comitato centrale della stessa Associazione.

Il testo unico 30 giugno 1965, n. 1124 (articoli 179 e 180), infine, ha confermato la facoltà dell'ANMIL di istituire per proprio conto corsi di addestramento per invalidi, ha confermato l'obbligo del Ministero del lavoro di sentire il parere dell'ANMIL sul piano annuale dei corsi di cui alla legge del 1949, ed ha ribadito la potestà dell'ANMIL di erogare l'assegno di incollocabilità.

In sintesi, i risultati dell'evoluzione legislativa illustrata sono stati: 1) il progressivo ampliamento, dal 1943 ad oggi, delle funzioni pubbliche dell'Associazione nelle tre direzioni del collocamento, della rieducazione degli invalidi, dell'erogazione dell'assegno di incollocabilità; 2) il corrispondente, progressivo aumento dei mezzi di fi-

nanziamento. A questo proposito, lo statuto dell'Associazione approvato nel 1945 (articolo 17) prevedeva che le entrate fossero costituite da « eventuali contributi della ANMIG; quote sociali; eventuali contributi dell'INAIL e di altri enti; interessi di capitali e rendite patrimoniali; eventuali lasciti o donazioni ». La legge del 1958, n. 335 (articolo 5) prevedeva, invece, il versamento da parte dell'INAIL di una aliquota percentuale sui contributi assicurativi afferenti alle gestioni industriale ed agricola, non superiore allo 0,30 per cento dei contributi incassati; un analogo versamento da parte delle Casse marittime per gli infortuni: eventuali contributi aggiuntivi deliberati dagli organi di amministrazione degli enti citati; un contributo mensile non superiore a lire 50 a carico di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro titolari di rendita o di assegno continuativo di importo superiore a lire 30.000 annue; donazioni, lasciti, elargizioni di privati od enti; rendite patrimoniali. È da notare che il contributo mensile di lire 50 era posto a carico di tutti i mutilati e invalidi del lavoro e non dei soli soci dell'Associazione.

La legge n. 15 del 1963, infine (articolo 15, confermato dall'articolo 181 del testo unico n. 1124 del 1965), ha stabilito la devoluzione all'ANMIL per i suoi compiti istituzionali e per quelli relativi alla rieducazione ed alla erogazione degli assegni di incollocabilità, di un'addizionale dell'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione infortuni, detratto l'ammontare delle somme occorrenti per lo svolgimento delle attività addestrative degli invalidi del lavoro nel quadro del piano organico ministeriale.

Se questi sono i precedenti legislativi in materia di ordinamento, di funzioni e di finanziamento dell'ANMIL, vediamo in sintesi quali sono stati i risultati conseguiti dall'Associazione e i problemi impliciti nell'attuale assetto della materia.

In ordine al collocamento, si è attuata una intermediazione obbligatoria, iniziata con l'anomala attribuzione di un compito pubblico così rilevante ad un ente associativo. Tale attività di intermediazione si è risolta in sostanza nel limitato e spesso su-

perfluo compito di raccogliere le domande per inoltrarle agli Uffici del lavoro, ma è servita all'ANMIL per elaborare l'anagrafe e conseguire una specie di controllo dei mutilati ed invalidi del lavoro. Tale intermediazione è avvenuta in palese contrasto con la tesi sostenuta dalla più autorevole dottrina e recentemente riaffermata dal CNEL nello « Schema di osservazioni e proposte sulla riforma della disciplina del collocamento » (marzo 1966) secondo cui il collocamento è una funzione pubblica che, in quanto tale, deve essere svolta attraverso un « servizio esclusivo unitario e generale, gestito dallo Stato » e deve essere sottratta, comunque, alle diverse organizzazioni che assolvono funzioni associative di tutela degli invalidi e mutilati.

In materia di rieducazione professionale, si è rivelato non solo inutile, ma estremamente dannoso, quel processo di dispersione di mezzi e di strutture, che ha visto affidare l'altissima funzione della rieducazione degli invalidi — il cui impegno è costituzionalmente sancito dall'articolo 38 e riaffermato in sede internazionale dalla Carta sociale europea ratificata con legge n. 929 del 1965 — ad un complesso di organizzazioni diverse (Ministero del lavoro, INAIL, ANMIL). La conseguenza è stata di rendere impossibili una politica rieducativa unitaria e la verifica dei suoi risultati e della sua efficienza. Per quanto concerne l'ANMIL, poi, codesta attività è stata svolta in condizioni tali di discrezionalità da urtare con l'esigenza, concordemente individuata dalla più autorevole dottrina, che sia rispettato, in questa materia, il vincolo giuridico-costituzionale di informare la relativa legislazione al riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo per gli invalidi nei confronti degli « enti predisposti o integrati dallo Stato » per lo svolgimento delle funzioni rieducative.

Tutto ciò, d'altra parte, è in contrasto con quanto delineato nel progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969, per il quale, tra gli obiettivi finali del programma medesimo e nel quadro di una « riforma che elimini disper-

sioni di competenze, molteplicità di enti gestori, difformità dei criteri di erogazione delle prestazioni, dispersione e polverizzazione delle spese » dovrà realizzarsi un « Servizio sanitario nazionale erogatore per tutti i cittadini di prestazioni sanitarie anche riabilitative ».

Il conferimento delle predette attribuzioni, da ultimo, appare in contrasto con gli orientamenti espressi nel disegno di legge governativo n. 2871 della Camera, in tema di « Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili ». Infatti, anche in questo settore, caratterizzato dalla molteplicità di enti erogatori di prestazioni sanitarie riabilitative ed economiche, il criterio ispiratore del disegno è quello di sviluppare l'intervento dei pubblici poteri per il recupero degli invalidi, l'orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale, il collocamento al lavoro e la concessione di assistenza economica agli irrecuperabili in istato di bisogno, affidandolo agli organi dell'amministrazione statale competente. Lo obiettivo, afferma la relazione al disegno di legge è di « evitare la immancabile dispersione di mezzi e di energie conseguente alla creazione di nuove strutture assistenziali, le quali, oltre tutto, risulterebbero in contrasto con gli indirizzi del programma di sviluppo... secondo cui, ai fini del passaggio al sistema di sicurezza sociale, dovrà piuttosto essere attuato nei prossimi anni un processo di unificazione dei numerosi enti pubblici operanti nel settore... ».

In ordine alla gestione del servizio « assegno di incollocabilità », la cui concessione è destinata alle categorie più provate ed alle più vitali esigenze degli invalidi, si devono muovere i più seri rilievi sotto il profilo giuridico tecnico ed economico, ma anche sotto altri profili.

Osserviamo intanto che l'assegno è stato limitato dall'ANMIL, con propria delibera, ai soli iscritti all'Associazione, in pieno contrasto con il dettato legislativo che tale limitazione non prevedeva nè poteva prevedere. Manca inoltre una seria possibilità di ricorso degli interessati avverso provvedimenti denegatori, ciò che riduce se non vanifica la tutela delle aspettative singole. In

definitiva, l'ANMIL si è trovata ad essere arbitra assoluta della concessione di assegni di incollocabilità, con conseguenze non sempre edificanti lamentate e documentate dagli stessi suoi soci.

Il fatto è che l'Associazione ha combinato funzioni tipicamente volontaristiche di tutela di categoria con funzioni pubbliche di erogazione di servizi e prestazioni assistenziali, dando luogo a un conflitto istituzionale e pratico tra l'adempimento dell'una e dell'altra specie di funzioni, che non ha riscontro nella situazione dei pur numerosi enti operanti nel settore della assistenza agli invalidi (di guerra, per servizio, civili, eccetera). In tale settore è costante, invece, la differenziazione precisa delle funzioni propriamente associative (affidate ad associazioni di categoria) dalle funzioni pubblicistiche (affidate ad enti pubblici) nei confronti dei quali gli organismi associativi — proprio perchè differenziati — devono essere messi in grado di sviluppare la loro azione democratica di tutela degli associati, di stimolo, di istanza e di controllo delle prestazioni, anche dall'interno degli enti erogatori.

Il risultato non lusinghiero delle attività ora esaminate è stato autorevolmente individuato dalle relazioni della Corte dei conti, le quali hanno rilevato l'eccesso di spese di funzionamento rispetto a quelle assistenziali di istituto, le varie inadempienze dell'ente relative alla regolarizzazione della propria vita interna e serie anomalie della sua gestione.

Del resto, taluni aspetti francamente preoccupanti della gestione ANMIL sono ben noti in sede parlamentare e sono stati frequentemente denunciati dalla stampa. Questi aspetti sono evidentemente legati:

a) in parte, all'originario difetto implicito nella attribuzione di funzioni pubbliche ad una associazione di categoria;

b) in parte, al fatto che tali funzioni non sempre sono state attribuite con chiaro dettato legislativo o in base a meditate scelte di politica assistenziale;

c) nella parte più considerevole, alla creazione di una struttura organizzativa sproporzionata ai fini e soprattutto ai risultati conseguiti.

Ci sembra giusto, pertanto, proporre una radicale riforma del sistema, a cui provvede il disegno di legge secondo i seguenti criteri:

a) Collocamento

La proposta è di restituire tale funzione al solo ente abilitato ad assolverlo, cioè allo Stato, che lo eserciterà attraverso gli organi a ciò predisposti. All'ANMIL dovrebbe rimanere il compito ben più congeniale e omogeneo con la sua originaria natura di associazione di categoria, di rappresentanza e difesa degli interessi della categoria stessa, nella Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1222 del 1947.

b) Rieducazione professionale

La proposta è di togliere all'ANMIL questa funzione che non le è istituzionalmente propria, che essa ha comunque dimostrato di non essere in grado di svolgere, e che, in ogni caso, rappresenta una duplicazione (con le ben note conseguenze dispersive) nei confronti dell'INAIL, a cui istituzionalmente è da tempo affidato il compito della rieducazione e della riqualificazione degli invalidi e che deve sempre più dedicarsi a tale obiettivo. Questa proposta, d'altra parte, aderisce agli autorevoli suggerimenti provenienti dalla più qualificata sede internazionale, ove si è affermato (AISS, Istanbul, settembre 1961) che « la rieducazione professionale, la rieducazione funzionale e la reintegrazione nella società sono sempre più riconosciute come compiti essenziali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro... »; ove si è constatato sulla scorta delle esperienze mondiali (AISS, Washington, 1964, Rapporto II) « il ruolo sempre più importante svolto dalla rieducazione degli invalidi » nelle prestazioni sanitarie per infortuni e malattie professionali, le quali « tendono ad assumere il carattere di un sistema completo nel quale si combinano prevenzione, cura e rieducazione »; ove si sostiene (AISS, Washington, 1964, Rapporto VII) che « la protezione contro il rischio delle malattie

professionali deve essere assicurata in modo soddisfacente... e includere tutte le misure di prevenzione, indennizzo, rieducazione funzionale e professionale... L'esperienza acquisita dagli organismi di sicurezza sociale mostra che essi sono stati in grado, nel quadro dei loro compiti istituzionali, di adottare tutte queste misure a livello adeguato...».

Tale orientamento ha, peraltro, ricevuto conferma anche in sede europea, ove si è infatti constatato (Conferenza europea della sicurezza sociale, Bruxelles, dicembre 1962) che nei Paesi della CEE la rieducazione nelle sue varie forme e gradi è esercitata dagli istituti gestori dell'assicurazione infortuni.

c) *Assegno di incollocabilità*

Anche per questo settore, la proposta è diretta a togliere il servizio all'ANMIL e affidarlo all'INAIL; ciò, tra l'altro, attuerà il razionale ed auspicabile collegamento con attività similari per soggetti e per contenuto, oggi irrazionalmente separate; consentirà una più efficace tutela degli invalidi, attraverso le forme di ricorso previsto dalla legislazione infortunistica; eliminerà la discriminazione tra iscritti e non iscritti a qualsiasi associazione; permetterà infine (data la già funzionante organizzazione di strutture) un più puntuale ed obiettivo accertamento dei requisiti per la concessione dell'assegno.

La sottrazione dei compiti anzidetti all'ANMIL rende necessaria, com'è ovvio, la redistribuzione del finanziamento pubblico. A tal fine, si propone di attribuire all'ANMIL, secondo il regime vigente anteriormente al 1963, un'aliquota percentuale dell'addizionale di cui all'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, oscillante fra il 10 per cento e il 30 per cento, determinabile ogni anno con decreto del Ministro del lavoro in relazione ai consuntivi ed alla attività svolta dall'ente nonchè in vista di quelle che saranno ritenute le sue effettive esigenze e i suoi programmi. Restano salve le

altre entrate dell'ANMIL, diverse dalla quota dell'addizionale.

Dalla riconduzione dell'ANMIL nell'ambito della figura, delle funzioni e delle attività più consone ad una associazione di categoria, sarà da attendersi non certo una mortificazione ma un'esaltazione di tali funzioni ed attività che, diversamente, dalla combinazione con funzioni estranee, hanno tratto necessariamente diminuzione di importanza e di prestigio.

Saranno cioè da attendersi l'assistenza morale ed economica, l'approfondimento, lo studio, la cura dei problemi e delle esigenze degli invalidi e mutilati del lavoro, quella somma, infine, di iniziative e di realizzazioni che dovrebbero essere il fondamento di tutte le organizzazioni di categoria, operanti in Italia nel settore dell'assistenza agli invalidi.

Anche all'estero, d'altra parte (ad esempio in Francia), tale specifica forma di assistenza ha dato avvio, ad opera delle associazioni rappresentative, a realizzazioni di vasto impegno, tra le quali meritano di essere menzionati i villaggi residenziali creati in funzione delle più autentiche, pressanti esigenze della categoria.

Dall'attuazione delle proposte che precedono, sorge una serie di problemi che occorre risolvere nello stesso momento in cui l'ANMIL sia restituita alle sue funzioni originarie. Il primo concerne il mantenimento o meno del carattere di ente pubblico, che all'Associazione è stato riconosciuto legislativamente. La sottrazione all'ANMIL di funzioni pubbliche dovrebbe comportare, a rigore, la revoca del riconoscimento di ente pubblico. Tra l'altro, il mantenimento di tale carattere potrebbe costituire un elemento impeditivo della costituzione di altre associazioni di mutilati e invalidi del lavoro, qualora a ciò si volesse pervenire. Tuttavia, questa eventualità non è augurabile, poichè la pluralità di associazioni rappresentative della categoria ridonderebbe sicuramente a danno dell'incisività dell'azione svolta in sua difesa. Tutto sta, a fare in modo che l'associazione unitaria sia fondata su solidi e garantiti principi democratici, che consentano la piena dialettica interna

tra maggioranza e minoranza, l'alternativa di maggioranze e la lotta alla formazione di gruppi inamovibili di potere. In quanto, poi, agli effetti della sottrazione di funzioni pubbliche, non è sembrato che essi debbano necessariamente risolversi nella soppressione del carattere di ente pubblico. A parte la considerazione che la categoria ha lungamente premuto per ottenere tale riconoscimento, è corretto constatare che anche la funzione della tutela morale e materiale della categoria, tipicamente associativa, acquista evidenti rilievi pubblicistici. Inoltre, la Associazione dispone di un ingente patrimonio, la cui gestione ed il cui incremento non è male facciano capo a una persona giuridica di diritto pubblico, la cui immedesimazione con la categoria confermerà, ancora una volta, solennemente che la proprietà piena dell'anzidetto patrimonio appartiene ai mutilati e invalidi del lavoro. Infine, la pubblicità degli interessi connessi alle anzidette funzioni e dei fondi che si propone siano assegnati all'Associazione, consentono la conservazione del carattere di ente pubblico, il che tra l'altro farà permanere la vigilanza sull'ente, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e il controllo sulla sua gestione finanziaria a norma della legge n. 259 del 1958, da parte della Corte dei conti.

Si diceva, tuttavia, che la democraticità piena dell'ente è condizione essenziale perchè l'esercizio del suo potere di rappresentanza della categoria risponda effettivamente alle aspettative di questa. Per realizzare siffatta condizione, il disegno di legge propone alcune significative modifiche dell'ordinamento dell'ente. Esse sono:

a) l'eliminazione di quasi tutti i membri non elettivi dagli organi amministratori centrali e periferici dell'ente, salvo i rappresentanti del Ministero del lavoro e dell'INAIL;

b) la elettività del presidente nazionale, oggi designato con decreto ministeriale;

c) la rieleggibilità del presidente nazionale solo per un secondo quadriennio, oltre al primo. Va da sè che la norma, per il suo

stesso carattere, opererà immediatamente sulla situazione in atto;

d) la facoltà di scioglimento degli organi amministratori e di nomina di un commissario straordinario, riconosciuta all'organo vigilante per il suo esercizio in caso di irregolarità amministrative, ma accompagnata dall'obbligo del commissario di promuovere la ricostituzione elettiva degli organi disciolti entro sei mesi dal decreto di scioglimento;

e) la conferma dell'obbligo di assicurare la presenza negli organi amministratori ai rappresentanti della o delle minoranze.

Un altro problema che si è posto, è stato quello di assicurare alla categoria, attraverso la sua associazione, un effettivo potere di stimolo e di controllo delle prestazioni avocate allo Stato ed all'INAIL e da questi dovute. A tal fine, il disegno di legge propone che il Ministero del lavoro debba sentire il parere dell'ANMIL prima di procedere ai più importanti adempimenti riguardanti la categoria, e che un rappresentante dell'Associazione sia chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'INAIL.

Abbiamo ritenuto infine doveroso proporre che le nuove assunzioni di personale a cui l'ANMIL procederà, siano preordinate al principio che almeno il 70 per cento dei posti di organico dell'Associazione venga riservato agli invalidi e mutilati del lavoro. Nel momento, infatti, in cui il Parlamento sta per istituire in favore della categoria l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di assumerne gli appartenenti entro limiti prestabiliti, è sembrato altrettanto giusto che tale obbligo fosse istituito anche nei confronti dell'Associazione. È in questo modo, oltre che attraverso la maggiore democraticità delle nomine associative, che la ANMIL potrà tornare ad essere quale la vollero gli interessati, e cioè l'Associazione dei mutilati ed invalidi del lavoro, da essi diretta e da essi amministrata.

Confidiamo, onorevoli senatori, che il disegno di legge incontri la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, è sostituito dal seguente:

« I mutilati ed invalidi del lavoro che aspirano al collocamento devono presentare all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, una domanda corredata di tutti i documenti, tra i quali l'attestato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) circa il grado di riduzione della capacità lavorativa, atta a dimostrare le attitudini lavorative e professionali sia generiche che specifiche.

L'Ufficio provinciale del lavoro compila il ruolo speciale dei mutilati e invalidi collocabili, sentita la sezione dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, e rilascia a ciascun interessato un certificato attestante il numero di iscrizione nel ruolo ».

Art. 2.

L'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'INAIL è autorizzato a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità non superiore a lire 15.000, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.

Le modalità per l'erogazione di tale assegno sono deliberate dall'INAIL ed approvate con proprio decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 3.

La facoltà dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) di istituire per proprio conto corsi di addestramento professionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è soppressa e viene attribuita all'INAIL.

Il terzo comma dell'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Su tali piani devono essere acquisiti, altresì, i pareri dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e dell'INAIL ».

Art. 4.

L'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Per i compiti di cui agli articoli 179 e 180 e per la realizzazione dei compiti istituzionali dell'ANMIL si provvede con un'addizionale in misura pari all'uno per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Dal gettito della predetta addizionale viene annualmente prelevato e versato al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'ammontare delle somme occorrenti per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro a norma dell'articolo 179. L'ammontare è stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base del piano di cui all'articolo 179.

Dal gettito della predetta addizionale, inoltre, viene annualmente prelevata e versata all'ANMIL un'aliquota variabile dal dieci al trenta per cento dell'addizionale stessa, secondo quanto annualmente stabilito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, avuto riguardo al consuntivo dell'anno pre-

cedente ed ai programmi di attività dell'ente.

La parte residua del gettito viene devoluta all'INAIL per l'attuazione dei compiti di cui agli articoli 179 e 180 ».

Art. 5.

Dopo il punto 1 dell'articolo 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1033, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, è inserito il seguente:

« 1-*bis*) un rappresentante dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dal consiglio nazionale della relativa Associazione ».

Art. 6.

L'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato centrale, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è composto:

- a) dal presidente dell'Associazione;
- b) da un vice presidente;
- c) da nove membri del consiglio nazionale, di cui almeno due in rappresentanza della minoranza;
- d) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- e) da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presidente, il vice presidente e i membri di cui al punto c) sono eletti dal consiglio nazionale. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati, ad eccezione del presidente, che può essere eletto solo per un altro quadriennio.

Il Comitato centrale si riunisce almeno ogni due mesi.

Il Consiglio nazionale è composto dal presidente dell'associazione, che lo presiede, dai membri del Comitato centrale e dai presidenti dei consigli provinciali. Si riunisce di regola una volta all'anno ».

Art. 7.

L'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, numero 335, è sostituito dal seguente:

« I consigli provinciali sono composti:

a) da sette membri eletti, fra i mutilati e invalidi del lavoro che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento, calcolata secondo i criteri contenuti nelle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dagli assistiti aventi uguali requisiti, residenti nella provincia. Almeno due membri devono essere riservati alla minoranza;

b) da un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro, designato dal capo dell'ufficio;

c) dal direttore provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il consiglio provinciale elegge il proprio presidente tra i membri di cui al punto a).

I membri del consiglio provinciale durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Per la validità della elezione dei membri di cui al punto a), occorre la partecipazione al voto di almeno due terzi degli iscritti ».

Art. 8.

L'articolo 15 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è sostituito dal seguente:

« In caso di irregolarità amministrative, di irregolare funzionamento od elezione degli organi centrali o provinciali dell'associazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con decreto motivato, sciogliere gli organi stessi e nominare commissari straordinari.

Il commissario straordinario provvede a indire le elezioni per la ricostituzione degli organi entro sei mesi dalla data del decreto di scioglimento ».

L'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è soppresso.

Art. 9.

Per le proprie necessità di funzionamento, l'Associazione deve riservare le nuove assunzioni di personale ai mutilati ed invalidi del lavoro, a cui è assegnato almeno il settanta per cento del numero complessivo dei posti stabilito dal regolamento organico, previsto dall'articolo 18 della legge 21 marzo 1958, n. 335.

Art. 10.

Le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 335, e nello statuto dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127, incompatibili con la presente legge, sono abrogate.

Le modifiche da apportarsi allo statuto della predetta Associazione, in relazione alle disposizioni della presente legge, saranno approvate con le modalità stabilite dall'articolo 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 335.

Le funzioni affidate con la presente legge agli Uffici provinciali del lavoro ed all'INAIL cesseranno di essere assolte dall'ANMIL col 31 dicembre 1966.

Entro tale data, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determinerà con proprio decreto, di concerto col Ministro del tesoro, le modalità per il trasferimento delle predette funzioni dall'ANMIL agli Uffici provinciali del lavoro ed all'INAIL, nonché le modalità per il regolamento dei relativi rapporti. Sullo schema di decreto sarà sentito il parere dell'ANMIL e dell'INAIL.

Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Associazione in conformità alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, saranno indette entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.